

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Applicabile il rito sommario di cognizione per cause di anatocismo bancario.**

*L'elemento decisivo per valutare la percorribilità o meno del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. è l'attività istruttoria da svolgere e non anche l'oggetto della domanda o la tipologia della controversia. L'applicabilità del rito predetto, pertanto, non dipende dalla complessità delle cause, facili o difficili in base all'oggetto della domanda ed alle questioni da trattare e decidere, bensì tra cause che richiedono un'attività istruttoria articolata e complessa e cause che richiedono un'istruzione breve e semplice, o, addirittura, non richiedono affatto attività istruttoria, da individuarsi esclusivamente in base al thema probandum proposto dalle parti.*

*Qualora la controversia sottoposta all'esame del Giudice non necessiti di attività istruttoria, in quanto avente ad oggetto questioni esclusivamente di natura giuridica ed istruttoria documentale, deve ritenersi applicabile il rito sommario, come nell'ipotesi in cui si controverta in materia di anatocismo bancario, ove l'istruttoria attiene ad un verifica tecnica contabile della gestione del conto corrente, sulla base del contratto sottoscritto tra le parti e il riscontro con la documentazione bancaria (estratti conto), essendo pacifico il presupposto dell'esistenza di un negozio giuridico in essere tra la Banca e il cliente.*

### **Tribunale di Campobasso, sentenza del 9.5.2013**

*...omissis...*

In via del tutto preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inapplicabilità del rito ex. art. 702 bis c.p.c. alla presente controversia, sollevata dalla Banca

convenuta.

L'elemento decisivo per valutare la percorribilità o meno del rito sommario è l'attività istruttoria da svolgere e non invece l'oggetto della domanda o la tipologia della controversia.

L'applicabilità del rito in questione non dipende dalla complessità delle cause, facili o difficili in base all'oggetto della domanda ed alle questioni da trattare e decidere, bensì tra cause che richiedono un'attività istruttoria articolata e complessa e cause che richiedono un'istruzione breve e semplice (o, addirittura, non richiedono affatto attività istruttoria), da individuarsi esclusivamente in base al thema probandum proposto dalle parti.

La controversia sottoposta all'esame di questo Tribunale non necessita di una attività istruttoria complessa, in quanto le questioni da trattare sono esclusivamente di natura giuridica e l'istruttoria attiene ad una verifica tecnica contabile della gestione del conto corrente, sulla base del contratto sottoscritto tra le parti e il riscontro con la documentazione bancaria (estratti conto), essendo pacifico il presupposto dell'esistenza di un negozio giuridico in essere tra la Banca e il cliente.

Si deve concludere, quindi, per l'applicabilità del rito sommario, ai giudizi in tema di anatocismo bancario.

Deve essere disattesa, poi, l'eccezione di prescrizione come formulata dalla Banca Monte Paschi di Siena spa.

L'azione di ripetizione dell'indebitato è soggetta a ordinaria prescrizione decennale (ex plurimis, Cass.civ.nn.2554/03, 2111/97). La prescrizione decorre, secondo giurisprudenza di legittimità (Cass.civ. n.2262/84) e di merito (Appello Lecce, 22.10.2001, in Foro Italiano 2002, I, 555), dalla chiusura del conto, essendo il c/c bancario un contratto unitario che da' luogo a un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Tale assunto trova definitiva conferma nella sentenza n. 78 del 5 aprile 2012 della Corte Costituzionale, che ha decretato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 61 del D.L. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011.

Con questa importante sentenza la Consulta ha sancito l'incostituzionalità della norma c.d. 'salva banche' inserita nel decreto 'milleproroghe'.

Per la Corte Costituzionale, infatti, l'efficacia retroattiva della deroga rende, per l'effetto, asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso. Con ciò è pregiudicata la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunciata, avevano avviato azioni dirette a ripetere somme illegittimamente addebitate loro.

Nel nostro caso, dunque, tra la data di chiusura del conto corrente (...) e quella di proposizione dell'azione civile 31/3/2010 il termine prescrizione decennale non è ancora scaduto.

Nel merito, la domanda della F srl è sola parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Invero, come emerge dall'assenza di contestazioni sul punto e dai conteggi operati dal CTU sulla scorta degli estratti conto e dei riassunti scalari relativi ai

conti correnti indicati in citazione, la contabilizzazione operata dalla banca riproduce fedelmente e senza errori di sorta le operazioni di c/c effettivamente intercorse con la società attrice.

Ciò posto e avuto riguardo ai divieti di anatocismo, le uniche annotazioni da rivedere sono quelle riguardanti la capitalizzazione degli interessi, operata trimestralmente, alle spese e commissioni legate alla capitalizzazione trimestrale, oltre alle valute applicate.

Sul primo punto, ritiene il giudicante che non possa trovare applicazione l'anatocismo trimestrale, trattandosi di pratica non supportata da un uso normativo e, perciò, in contrasto con la previsione cogente di cui all'art. 1283 c. c. (cfr.: Cass., S.U., 4-11-2004, n. 21095; Cass., Sez. I, 1-10-2002, n. 14091; Cass., Sez. I, 11-11-99, n. 12507; Corte Cost., 17-10-2000, n. 425). Tale nullità, peraltro, non può essere riferita al fatto in sé della capitalizzazione ma deve essere circoscritta alla periodicità trimestrale di essa. Ed invero, posto che per uso normativo deve intendersi la ripetizione pubblica, costante e generalizzata di un determinato comportamento accompagnata dalla convinzione di osservare un precetto giuridico, giova evidenziare che l'assenza di tali caratteri è stata affermata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in ragione dell'atteggiamento psicologico dei clienti delle banche, giudicato non corrispondente a quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinione *iuris ac necessitatis* che costituisce l'elemento soggettivo del fenomeno dell'uso normativo.

In quest'ottica i Giudici di legittimità hanno valorizzato in modo particolare l'evidente disparità di trattamento che la clausola di capitalizzazione trimestrale introduce tra interessi dovuti alla banca, soggetti appunto a capitalizzazione trimestrale, e interessi dovuti al cliente, capitalizzati con periodicità diversa e più lunga, disparità che si traduce in una vessazione che gli utenti dei servizi bancari hanno accettato soltanto per l'impossibilità di accedere altrimenti ai servizi stessi.

Il medesimo atteggiamento di supina accettazione dell'arbitrio del contraente "forte" non è, tuttavia, ravvisabile con riferimento alla capitalizzazione applicata con eguale periodicità annuale dal lato attivo e passivo, che forma oggetto di una pattuizione che compare usualmente nei contratti di conto corrente, accanto a quella della capitalizzazione trimestrale prevista ad esclusivo vantaggio della banca. In quest'ultimo caso, infatti, a differenza che nell'altro, i clienti aderiscono alla clausola di capitalizzazione ritenendo, da un lato, che gli interessi anatocistici siano loro dovuti per il semplice fatto di non esigere il pagamento immediato, al momento delle chiusure periodiche, degli interessi semplici maturati sui saldi attivi, dall'altro, che gli interessi semplici maturati sui saldi passivi non possano essere pretesi dalla banca al momento delle chiusure periodiche ma debbano costituire oggetto di rimesse in conto capitale, con scadenze temporali uguali a quelle riconosciute per la capitalizzazione degli interessi attivi, sì da evitare immediati esborsi di somme delle quali i clienti potrebbero non avere la disponibilità attuale.

Lo stesso legislatore, del resto, pare avere implicitamente riconosciuto, con la disciplina innovativa introdotta con l'art. 25, 2 comma, D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, l'immanenza della regola dell'uguale periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, che esprime l'esigenza, connaturale al rapporto di conto corrente e comune alle banche e ai correntisti, di assicurare al rapporto

stesso la massima fluidità, evitando rigidità inutili ed antieconomiche che necessariamente deriverebbero dall'esclusione di ogni forma di capitalizzazione.

In assenza della possibilità giuridica di capitalizzare gli interessi, infatti, i correntisti sarebbero costretti, per non perdere il guadagno conseguibile attraverso l'impiego degli interessi attivi maturati sul conto corrente, a ritirare gli interessi stessi alla fine di ogni anno, sostenendo lunghe file agli sportelli, magari al solo scopo di effettuare subito dopo un'operazione di riversamento sul conto della somma appena incassata. Analogamente, i clienti a carico dei quali sono maturati interessi passivi dovrebbero precipitarsi a pagarli alla fine dell'anno, onde evitare il recesso della banca dal contratto di conto corrente e dagli altri rapporti negoziali ad esso correlati.

In base alle considerazioni sopra esposte la capitalizzazione annuale al 31 dicembre, da sempre applicata agli interessi creditori nonché compresa, come il meno è compreso nel più, nella pratica della capitalizzazione trimestrale, risponde ad un bisogno universalmente sentito dalle aziende di credito e dai loro clienti, la cui adesione alla clausola anatocistica "paritaria", perciò, lungi dall'esprimere la rassegnata accettazione di un sopruso inevitabile, rappresenta invece la manifestazione esteriore della convinzione di osservare una regola giuridica già esistente o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico.

Deve, dunque, riconoscersi dignità di uso normativo alle clausole di capitalizzazione annuale generalmente recepite ed applicate nei contratti di conto corrente, con la conseguenza che anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR prevista dal citato art. 25, 2 comma, D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 la capitalizzazione trimestrale deve essere automaticamente sostituita da quella annuale.

La sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale incide automaticamente sulle spese e commissioni legate alla chiusura dei conti, le quali devono anch'esse essere rideterminate su base annuale anziché trimestrale.

Riguardo alla questione delle valute, è sufficiente rilevare che in assenza di divieti espressi l'autonomia negoziale consente alle parti di disciplinare la decorrenza delle singole rimesse, anche in modo differenziato secondo la natura attiva o passiva dell'operazione, donde l'inesistenza delle condizioni per la ridefinizione delle valute chiesta dall'attrice.

Pertanto, ritenuta la nullità ed illiceità della capitalizzazione trimestrale, la società attrice ha diritto alla rideterminazione del rapporto intrattenuto con il Monte dei Paschi di Siena spa sulla base della contabilizzazione annuale degli interessi al tasso convenzionale, entro i limiti del tasso di soglia fino alla data di estinzione del c.c. e commissione di massimo scoperto fino alla revoca dell'apertura di credito, con esclusione delle spese di chiusura infrannuale.

Infine il problema della determinazione del saldo da cui partire per effettuare il calcolo di quanto spettante al cliente della banca è stato risolto da parte della giurisprudenza, fermo l'onere probatorio in capo alla Banca, per l'inutilizzabilità del saldo passivo a carico del correntista, risultante dal primo estratto conto prodotto, in quanto, in tal caso, non vi sarebbe modo per accertare come quel saldo si sia formato e quanta parte dello stesso derivi dall'addebito di interessi anatocistici.

Sul punto, in adesione all'impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Corte di Cassazione n. 10692/2007), la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 6 dicembre 2012 ha statuito che soltanto " la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente bancario consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti". A tal riguardo è interesse della banca produrre tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto, al fine di calcolare correttamente i rapporti di dare e avere, in caso contrario occorre partire dal c.d. saldo zero.

Dai conteggi eseguiti dal CTU alla stregua di tali criteri risulta un credito del correntista, per indebito pagamento di interessi anatocistici e spese, di Euro 57.972,12 (ipotesi 14 del CTU).

Pertanto, dichiarata la nullità della clausola che prevede l'anatocismo trimestrale, l'istituto di credito convenuto deve essere condannato a pagare all'attore la somma di Euro 57.972,12 (ipotesi CTU n.14) , oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda.

Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese processuali, liquidate secondo lo scaglione tariffario corrispondente al minore importo riconosciuto a credito dell'attrice, devono porsi definitivamente a carico della banca convenuta, unitamente a quelle della CTU che vengono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso notificato il 31/3/2010 alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

dichiara la nullità della clausola, applicata al rapporto di apertura di credito in conto corrente di cui al ricorso introduttivo, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista in luogo di quella annuale, applicata agli interessi a debito della banca;

condanna la convenuta al pagamento, in favore della società Fursol srl, della somma di Euro 57.972,12, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda sino al soddisfo;

condanna, altresì, la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, liquidate in Euro 1.900,00, di cui Euro 250,00 per spese, Euro 1.650,00 per competenze, oltre quanto dovuto per legge; pone definitivamente a carico del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. le spese di CTU già liquidate in Euro 2.370,03;

Così deciso in Campobasso, il 8 aprile 2013.

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.